

# Trasferimento di immobili, la scissione non è elusiva

## RISPOSTE A INTERPELLI

Nessun vantaggio indebito nell'operazione asimmetrica da una Snc a quattro Srl

I beni «passati» alle beneficiarie restano in regime d'impresa

Luca Gaiani

Non è elusiva la scissione asimmetrica attuata per ripartire tra i singoli soci gli immobili della società. Il chiarimento giunge dalla risposta a interpellato 36/2018 diffusa ieri dall'agenzia delle Entrate. L'assegnazione del patrimonio immobiliare a distinte società beneficiarie, ciascuna di esse posseduta tutta e soltanto da un singolo socio, non genera alcun vantaggio fiscale indebito né per le imposte dirette né per l'imposta di registro.

La risposta 36/2018 esamina il caso di una scissione asimmetrica, operazione con cui si perviene ad una ripartizione del patrimonio con attribuzione soggettivamente distinta delle quote della società scissa e delle beneficiarie. Una società, il cui capitale è suddiviso pariteticamente tra quattro soci, detiene un edificio composto da diverse unità immobiliari concesse in locazione. A seguito di difficoltà di vedute sulle strategie future, i soci intendono ripartire il patrimonio in distinte società. Il fabbricato a destinazione commerciale resterebbe nella scissa, mentre le unità abitative verrebbero assegnate per scissione asimmetrica a quattro diverse beneficiarie il cui capitale sarebbe attribuito tutto e soltanto ad ognuno dei soci. Per meglio rappresentare il caso, si supponga che Alfa Srl (con soci Tizio 25%, Caio 25%, Sempronio 25% e Mevio 25%) possiede un edificio composto da un fabbricato commerciale e otto unità abitative con le relative autorimesse, su cui grava un mutuo ipo-

tecario. Alfa effettua una scissione parziale attribuendo a quattro beneficiarie neocostituite, Beta Srl (al 100% di Tizio), Gamma Srl (al 100% di Caio), Delta Srl (al 100% di Sempronio) e Omega Srl (al 100% di Mevio), due appartamenti ciascuna con garage e con relativo mutuo ipotecario adeguatamente frazionato. Alfa resterebbe in vita con un patrimonio costituito dal fabbricato commerciale e con soci le quattro persone al 25 per cento. L'operazione avverrebbe in neutralità fiscale e con l'imposta di registro fissa. L'Agenzia chiamata a pronunciarsi su eventuali profili di abuso (articolo 10-bis della legge 212/2000) afferma che l'operazione in esame non consente di realizzare alcun vantaggio fiscale indebito ed è pertanto legittima sia per le imposte sui redditi che per le imposte indirette. Ciò in quanto i beni trasferiti alle quattro beneficiarie restano in regime di impresa e i relativi valori fiscali non mutano rispetto a quelli della società scissa. I plusvalori latenti concorre-

ranno alla formazione del reddito al momento della eventuale cessione dei beni da parte delle beneficiarie. L'Agenzia richiama la dichiarata finalità di superare difformità di vedute tra i soci, ma questo punto non pare rilevante, dato che la legittimità si basa sulla assenza di vantaggi fiscali indebiti, che prescindono dai rapporti tra i soci; la stessa conclusione, cioè, si sarebbe raggiunta anche qualora il citato dissidio non fosse esistito. La scissione asimmetrica, conclude la risposta, è operazione fisiologica per separare i patrimoni immobiliari tra i singoli soci, senza che ciò generi alcun salto di imposta. Questa (condivisibile posizione) dovrebbe auspicabilmente consentire di estendere il giudizio di non elusività anche alle operazioni concatenate (scissione-cessione di quote) finalizzate a trasferire, non solo rami aziendali, ma anche complessi immobiliari o singoli beni di impresa superando i dubbi sollevati dalla precedente risoluzione 97/E/2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Contratti pubblici con bollo «intero»

## RAPPORTI CON LA PA

Su istanze/dichiarazioni di partecipazione alle gare è sempre dovuta l'imposta

Marco Magrini

La risposta n. 35 dell'agenzia delle Entrate ad un interpellato sull'imposta di bollo nei documenti dei contratti pubblici fornisce quattro indicazioni di fatto confermate di precedenti: a) i capitolati disciplinano particolari aspetti del contratto e sono soggetti al bollo (euro 16,00) per ogni

foglio fino dall'origine; invece per i computi metrici estimativi, in quanto elaborati tecnici, il bollo (euro 1,00) per foglio o esemplare, è dovuto in caso d'uso; b) se l'iter procedurale dei sistemi e mercati elettronici della Pa è conforme al Mepa, alle offerte economiche formulate dagli operatori si applica l'imposta di bollo fino dall'origine; c) il documento riepilogativo del contenuto dell'offerta economica generato automaticamente dal sistema non assume un'autonomia rilevante rispetto al documento principale "offerta economica" e non rileva ai fini dell'imposta di bollo; d) sulle istanze/dichiarazioni di par-

tecipazione alle gare è sempre dovuta l'imposta di bollo, indipendentemente da contenuto e valenza giuridica delle dichiarazioni ivi rese. L'articolata risposta conferma la linea della risoluzione 97/E/2002 anche se sulla base delle ultime norme del codice dei contratti pubblici, è venuto meno l'obbligo di richiamare i capitolati e il computo metrico estimativo. Inoltre viene riproposta la risoluzione 96/E/2013 ritenendo che nel mercato elettronico della Provincia di Bolzano (Mepab), come nel Mepa, il documento informatico di stipula, sottoscritto digitalmente dalla sola Pa, è un contratto non classificabile fra quelli conclusi nella

forma dello scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. In entrambi i casi l'imposta di bollo è dovuta fino dall'origine. Il documento riepilogativo del contenuto dell'offerta economica non è quindi un atto previsto dalla tariffa fra quelli soggetti perché generato automaticamente nel Mepa ha solo funzione di riepilogare il contenuto dell'offerta. Invece l'istanza non si limita alla semplice comunicazione di requisiti ma contestualmente e prevalentemente ha la funzione di ammissione alla procedura di gara ed è dovuta l'imposta di euro 16,00 per ogni foglio, fin dall'origine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Chi perde paga le spese di lite

## CASSAZIONE

La prassi di compensarle può vanificare lo scopo di aver agito in giudizio

Laura Ambrosi

La compensazione delle spese di lite potrebbe tradursi in una violazione del diritto di difesa del contribuente: l'incidenza delle stesse, infatti potrebbe vanificare lo scopo di aver agito in giudizio per evitare un ingiusto pagamento. Ad affermare questi principi è la Cassazione con l'ordinanza 25594 depositata ieri. Un contribuente impugnava un avviso di mora per il quale non era stata notificata la prodromica cartella di pagamento. Il giudice di primo grado disponeva la compensazione delle spese e sul punto il contribuente proponeva appello, lamentando un vizio

di motivazione della sentenza. Anche il collegio di seconde cure confermava la compensazione, precisando però che data la natura e il valore della controversia, non c'era la necessità di una esplicitazione delle ragioni giustificatrici, in quanto comunque desumibili dal contenuto stesso della decisione. Il contribuente ricorreva così in Cassazione. La Suprema Corte ha rilevato che al momento della decisione vigeva l'articolo 15 del Dlgs 546/92 che rinviava all'articolo 92, Codice di procedura civile, secondo il quale il potere discrezionale di disporre la compensazione parziale o totale delle spese di lite era subordinato o alla sussistenza della soccombenza reciproca o alla concorrenza di altri giusti motivi esplicitati nella motivazione. Nella specie, il contenuto della sentenza di appello non consentiva il controllo sulla congruità delle ragioni. La Cassazione ha precisato che so-

prattutto nelle liti di modesto valore, l'incidenza delle spese potrebbe vanificare ciò che il ricorrente con la propria impugnazione voleva evitare, ossia il pagamento di somme non dovute. Secondo i giudici di legittimità, quindi, un'immotivata compensazione delle spese, si sostanzia con un pregiudizio concreto dell'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito (articolo 24, Costituzione). La decisione è particolarmente importante, atteso che contrasta una prassi ormai costante di molte commissioni tributarie. La Suprema Corte ha chiaramente evidenziato che in caso di soccombenza integrale dell'Ufficio, la compensazione delle spese di lite si traduce in una violazione della legge costituzionale (il diritto di difesa) poiché, di fatto, esclude un giusto ristoro al contribuente che è stato costretto ad adire in giudizio per evitare un indebito pagamento di somme all'erario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Terzo settore affare di Stato

## CORTE COSTITUZIONALE

No a Lombardia e Veneto che chiedevano un ruolo decisivo di maggiore peso

Luca Degani  
Gabriele Sepio

Competenza dello Stato in materia di Terzo settore e via libera all'organismo di vigilanza dei Centri servizi del volontariato (Csv) con partecipazione paritaria tra Stato e Regioni. Queste le conclusioni della Corte costituzionale che, con sentenza n. 185 del 2018, ha rigettato quasi interamente i ricorsi sollevati da Regione Veneto e Regione Lombardia in tema di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni concernenti il Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017). Il perno intorno a cui ruo-

tavano i ricorsi si basava sulla richiesta del riconoscimento di un ruolo decisivo maggiore in capo alle Regioni su vari aspetti disciplinati dalla riforma del Terzo settore. La Corte costituzionale ha perentoriamente affermato che la "materia" del Terzo settore, in ragione della pluralità degli elementi di cui è composta, è riconducibile alla competenza dello Stato (e non in concorrenza con le Regioni), intesa come un insieme di «competenze del legislatore statale idonee a investire una pluralità di materie». Su questo principio si basa anche la bocciatura dei ricorsi nella parte in cui si contestava l'illegittimità della composizione dell'Organismo nazionale di controllo (Onc), istituito con la riforma del Terzo settore e avente funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sui Centri servizi del volontariato. Stando ai ricorrenti, infatti, il complesso sistema dei Csv, in quan-

to chiave di volta dell'intera disciplina del Terzo settore, avrebbe dovuto riconoscere uno specifico ruolo partecipativo, istruttorio e codicisario alle regioni, «concorrendo le stesse al funzionamento del sistema». Il codice del Terzo settore assegna prevalenza tra i componenti dell'organo ai rappresentanti privati comprese, in misura determinante, le Fondazioni bancarie, con una minima, ma paritaria, rappresentanza di Stato e Regioni. Secondo la Corte tale composizione sarebbe legittima, poiché «una maggiore rappresentanza delle autonomie territoriali contrasterebbe con la natura dell'organismo, che non appartiene all'amministrazione pubblica». A fronte della sentenza diventa dunque operativo l'Onc che potrà procedere all'accreditamento definitivo dei Csv, così come previsto dal Codice del terzo settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## IN BREVE

### Agenzia di stampa si al bonus pubblicità

L'acquisto di spazi pubblicitari effettuato sul sito web di un'agenzia di stampa può essere considerato un investimento incrementale ammissibile al tax credit pubblicità. Il chiarimento è contenuto in una delle FAQ relative al bonus pubblicità pubblicato ieri sul sito del dipartimento per l'Informazione e l'editoria.

### LOTTA AL SOMMERSO Inl e Gdf, formazione congiunta al via

La vigilanza integrata ai fini del contrasto all'economia sommersa è l'obiettivo di un'iniziativa di formazione congiunta tra la Guardia di finanza e l'Ispettorato nazionale del lavoro, che prenderà il via lunedì prossimo 15 ottobre, presso la Scuola di polizia economico-finanziaria di Ostia. I corsi di formazione, sono rivolti a oltre 100 ispettori del lavoro e articolati in quattro edizioni, della durata di una settimana ciascuna.

### CONCORSUALISTI La crisi d'impresa lunedì a Milano

Lunedì 15 ottobre, dalle ore 18.00, presso l'Ambrosianeum, Via delle Ore 3, ci sarà l'incontro sul tema «La gestione della crisi d'impresa e lo stato dei cambiamenti delle norme». L'evento è stato organizzato su iniziativa dell'Acem - Associazione concorsualisti Milano.

# Partner superstite, diritto di abitazione non in successione

## ANAGRAFE

Basta l'autocertificazione per dimostrare la stabile convivenza

Angelo Busani

Il diritto del convivente superstite di abitare nella casa di proprietà del convivente defunto non è un diritto reale, ma un diritto personale di godimento. Ne deriva che il convivente superstite non diviene titolare, alla morte del convivente defunto, di un diritto reale di abitazione; e che pertanto nella dichiarazione di successione del convivente defunto non deve esser fatta menzione del diritto di abitazione del convivente superstite.

Lo afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpellato n. 37, priva di data (pubblicata ieri sul sito dell'Agenzia). La questione affrontata nell'interpellato è relativa al disposto dell'articolo 1, comma 42, della legge 76/2016 (la cosiddetta «legge Cirinnà»), nel quale si sancisce che, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni; e che, se la coabitazione è caratterizzata dalla presenza di figli minori o di figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

L'Agenzia osserva che la legge 76/2016 stabilisce (all'articolo 1, comma 37) che, ai fini dell'accertamento della stabile convivenza, si

fa riferimento a una apposita dichiarazione formulata dagli interessati e registrata all'anagrafe comunale oppure risultante da una autocertificazione.

Pertanto, con riguardo al disposto dell'articolo 1, comma 42, della legge 76/2016, e cioè al fine di stabilire il diritto del convivente superstite di continuare ad abitare nella casa di proprietà del convivente defunto, lo status di convivente può essere riconosciuto sulla base di una autocertificazione, sebbene la convivenza con il defunto non risulti da alcun registro anagrafico e il convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del defunto.

L'Agenzia inoltre rammenta che la Cassazione, giudicando in una fattispecie di estromissione violenta o clandestina di un convivente da un'abitazione, ha deciso (sentenza 10377/2017) che «la convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata».

Il diritto del convivente superstite di abitare nella casa del convivente defunto è dunque da qualificare in termini di «diritto personale di godimento» che viene acquistato dal convivente in dipendenza del titolo giuridico individuato dall'ordinamento nella comunanza di vita attuata anche mediante la coabitazione, ossia attraverso la destinazione dell'immobile all'uso abitativo dei conviventi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## INFORMAZIONE PROMOZIONALE

# Con il rilancio di MALO torna in vetrina l'eccellenza italiana del cashmere

L'azienda nuovamente in mani italiane rientra sul mercato all'insegna del miglior artigianato Made in Italy

Il cavaliere bianco del cashmere torna ad essere espressione di eccellenza totalmente Made in Italy.

I capi prodotti si distinguono per un filato pregiato lucido, setoso che realizza capi morbidi, caldi ed accoglienti: tre parole d'ordine che caratterizzano i capi della Malo la cui produzione ha finalmente trovato un nuovo punto di equilibrio dopo traversie gestionali.

Ora il brand di cashmere deluxe è passato al 100% sotto il controllo di una cordata di investitori italiani che si è aggiudicata l'azienda.

A scendere in campo sono stati Walter Maiocchi, presidente della realtà mantovana di impianti di refrigerazione Zanotti con la quota di maggioranza, insieme a Luigino Belloni con il ruolo di direttore commerciale, che hanno gestito l'operazione attraverso la finanziaria Finplace Due. A loro, con una quota di minoranza, si è affiancato Mario Stangoni, con esperienze nel settore moda. Il CDA della nuova realtà sarà composto dai tre imprenditori con Maiocchi nel ruolo di presidente.

## SOLO QUALITÀ ARTIGIANALE

«Noi puntiamo tutto sulla qualità artigianale del cashmere italiano e la Malo produrrà tutti i suoi capi non solo in Italia ma nei propri stabilimenti - spiega Maiocchi che continua - Parallelamente al rilancio della produzione punteremo anche sul total look allargando con gradualità la produzione di Malo ad accessori che avranno come linea guida il fatto di essere caldi, morbidi e accoglienti. In questo senso progetteremo borse e altri accessori arricchiti proprio dal cashmere che non potrà mai mancare in nessuno dei prodotti che amplieranno la gamma della maglieria. Ad ogni modo presenteremo la nostra prima collezione

nella primavera del prossimo anno e da lì inizierà il nostro sviluppo in un settore che vede già importanti player nazionali ma dai quali ci vogliamo distinguere proprio per l'artigianalità e la tradizione della nostra produzione».



## OBIETTIVO EXPORT

Un rilancio che non può prescindere da una produzione esclusivamente Made in Italy. La sede infatti rimane a Campi Bisenzio (Fi) ma, in prospettiva, si sta valutando la

possibilità di ampliare lo stabilimento di Borgonovo Val Tidone in provincia di Piacenza. L'attività di Malo sarà in continuità. «Faremo un esercizio di tre mesi per il 2018, ripartendo da zero, per poi - conclude Maiocchi - tornare alla normalità nel 2019, che sarà di consolidamento. Lo sviluppo sarà in quello successivo, con la crescita trainata dall'estero».

L'obiettivo export, che ora è pressoché inesistente, è quello di raggiungere il 70% del fatturato grazie all'esperienza personale dei soci e rivedendo in maniera sostanziale la rete di vendita e di rappresentanza all'estero per metterla in condizione di realizzare questo importante obiettivo. Senza trascurare, naturalmente, i negozi monomarca di Milano, Roma, Forte dei Marmi, Porto Cervo e Porto Rotondo, l'outlet aziendale e la società spagnola che detiene il negozio di Marbella.

Insieme agli stabilimenti produttivi sono stati garantiti anche i posti di lavoro per i 109 dipendenti che anzi, secondo Maiocchi, potrebbero moderatamente aumentare se i piani di sviluppo troveranno concreta realizzazione. Da puntualizzare comunque che le forti competenze professionali trovate in azienda, sono stati uno dei motivi per cui la cordata di imprenditori ha deciso di puntare risorse e idee su Malo. Lo stile di Malo è un lusso non ostentato, un'eleganza raffinata oltre il tempo e le mode del momento, il maglione che rimane nell'armadio per anni senza perdere qualità e perfezione. Mantenere l'eccellenza acquisita nel tempo è uno dei principali obiettivi del futuro, e questo non può esimersi da una produzione artigianale fatta ancora da mani esperte e da tanta passione per questo lavoro.